

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

VENERDÌ 18 DICEMBRE 1970

(66^a seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito e rinvio della discussione:

« Ordinamento penitenziario » (285):

PRESIDENTE	Pag. 955 e <i>passim</i>
CARRARO	961 e <i>passim</i>
COPPOLA	956 e <i>passim</i>
FINIZZI	956 e <i>passim</i>
LISI	961 e <i>passim</i>
LUGNANO	959 e <i>passim</i>
PELLICANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	964 e <i>passim</i>
PETRONE	956 e <i>passim</i>
PICCOLO	966 e <i>passim</i>
SALARI	956 e <i>passim</i>
TEDESCO Giglia	960 e <i>passim</i>
TROPEANO	956 e <i>passim</i>

Seguito e rinvio della discussione:

« Riforma del Codice penale » (351):

PRESIDENTE	970, 971, 972, 974, 976, 978
COPPOLA	970, 974, 978
FILETTI	976
FOLLIERI	971, 972, 974
LUGNANO	976
MARIS	971, 974, 976
PELLICANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	971
PETRONE, f.f. relatore	971, 972, 974, 976
TEDESCO Giglia	973, 974

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Carraro, Cassiani, Cerami, Coppola, Corrao, Dal Falco, Fenoaltea, Finizzi, Follieri, Lisi, Lugnano, Maris, Petrone, Piccolo, Salari, Tomassini e Tropeano.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Falcucci Franca, Maccarrone Pietro, Montini e Terracini sono sostituiti dai senatori Dalvit, Carucci, Burtulo e Illuminati.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.

TOMASSINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Ordinamento penitenziario » (285)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, avevamo accantonato la seconda parte del quarto comma dell'articolo 12 perchè la dizione « meritevoli di fiducia » aveva fatto sorgere in noi il dubbio che tra i detenuti potesse nascere un atteggiamento che è oltremodo utile evitare.

PETRONI. Si tratta di una difficoltà che potrebbe essere facilmente superata dicendo: « su conforme parere del consiglio di disciplina », così come aveva suggerito il Governo.

PRESIDENTE. Ma perchè dire: « soltanto consentito »?

COPPOLA, *f.f. relatore*. Poichè nella prima parte del comma si dice che nessun detenuto o internato può avere mansioni che importino un potere disciplinare, conseguentemente nella seconda parte è legittima la presenza dell'avverbio « soltanto ».

Pertanto l'esatta formulazione di questa seconda parte del quarto comma potrebbe essere: « Può essere soltanto consentito che, previo parere conforme del consiglio di disciplina, i soggetti meritevoli di fiducia abbiano incarichi determinati per l'espletamento di specifiche attività lavorative o ricreative ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo della seconda parte del quarto comma dell'articolo 12, nella formulazione testè proposta dal senatore Coppola.

(*E approvato*).

Avevamo inoltre accantonato anche il quinto, il sesto e il settimo comma dell'articolo 12, perchè collegati in parte all'articolo 50, vale a dire alla disposizioni concernente il peculio.

TROPEANO. C'è però da tener presente la precisa distinzione esistente tra peculio, remunerazione e mercede; poichè dobbiamo prevedere una certa aliquota dalla quale poter detrarre i risarcimenti, dobbiamo prima determinarla. Con questo voglio dire che si deve giungere ad una sistemati-

ca diversa dell'aspetto retributivo del lavoro dei detenuti. In questo quadro dobbiamo stabilire a quale parte di remunerazione attingere per l'eventuale risarcimento del danno. Cioè, se noi stabiliamo che di una certa aliquota della remunerazione del lavoro del detenuto non è possibile disporre, allora dobbiamo orientarci diversamente.

COPPOLA, *f.f. relatore*. Se il senatore Tropeano consente una brevissima interruzione, dirò che l'ultimo comma dell'articolo 12 non intacca minimamente il principio generale del risarcimento del danno, ma fa riferimento ai danni arrecati alle cose altrui durante la detenzione: (per fare un esempio: colui che rompe il materasso di un altro detenuto, è tenuto al risarcimento); si tratta perciò di un aspetto marginale, che non investe il problema del risarcimento in generale. Vi sono, quindi, casi in cui necessariamente deve essere prelevato del peculio, perchè si tratta di un danno contingente, ridotto.

TROPEANO. D'accordo su questo; ma io mi riferisco alla disponibilità della parte messa a disposizione del detenuto. Cioè sostengo che la parte attribuita al detenuto deve essere lasciata nella sua piena disponibilità perchè egli possa, ad esempio, spedirla alla famiglia. Non deve più esistere il vecchio istituto del peculio depositato, sul quale l'amministrazione esercita il suo controllo.

SALARI. Rinviemo la discussione di questo punto al momento in cui discuteremo del peculio.

FINIZZI. Io credo, invece, che la sede sia proprio questa. Io condivido perfettamente l'opinione del senatore Coppola precisando che, in definitiva, il danno arrecato durante la vita carceraria è una legittima, doverosa detrazione da quello che la vita carceraria permette di guadagnare al detenuto. Quindi il profitto che il detenuto trae dal lavoro svolto nelle carceri si deve intendere al netto delle spese. Pertanto il collocamento a questo punto è giusto.

C O P P O L A , *f.f. relatore*. Signor Presidente, io non credo che un tale argomento debba dar luogo a lunghe discussioni; propongo, pertanto, di accantonare quest'ultimo punto dell'articolo 12, riservandoci di votarlo al momento che avremo approvato anche l'articolo 50 che tratta del peculio.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo, pertanto, ad un emendamento aggiuntivo di un intero articolo proposto dal senatore Tropeano; ne do lettura:

Art. 48-*bis*.

(*Assegni familiari*)

Al detenuto od internato che lavora sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge.

C O P P O L A , *f.f. relatore*. Siamo senz'altro d'accordo su questo articolo aggiuntivo proposto dal senatore Tropeano; esso è quasi superfluo, perchè nelle proposte fatte dal rappresentante del Governo, in tema di assistenza e di previdenza, rientravano anche gli assegni familiari.

T R O P E A N O . Non credo.

C O P P O L A , *f.f. relatore*. A mio giudizio vi sono compresi, comunque non mi oppongo all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 48-*bis* proposto dal senatore Tropeano.

(*È approvato*).

Art. 49.

(*Ripartizione della remunerazione*)

Sulla remunerazione dovuta ai condannati e agli internati sono operati i prelievi rispettivamente previsti negli articoli 145 e 213 del codice penale.

In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a un terzo. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

Sulla remunerazione dovuta agli internati il prelievo di cui all'articolo 213 del codice penale non può eccedere un terzo se l'internato ha figli a carico, e la metà negli altri casi.

La parte della remunerazione riservata agli internati non è soggetta a pignoramento o a sequestro.

Sulla remunerazione dovuta agli imputati è prelevata una quota non superiore ai due terzi per le spese di mantenimento. La quota residua non è soggetta a pignoramento o a sequestro nella misura di un terzo.

L'importo delle quote prelevate è restituito con gli interessi agli aventi diritto in caso di proscioglimento, purchè richiesto entro due anni, da quando la sentenza sia divenuta irrevocabile. Decorso tale termine, l'importo è devoluto alla cassa di cui all'articolo 78.

La parte di remunerazione riservata ai detenuti e agli internati è suddivisa in fondo spendibile e fondo di liberazione.

Il fondo spendibile non potrà essere inferiore ai tre quarti per coloro che hanno moglie o figli a carico e vogliono effettuare rimesse alla famiglia.

Il senatore Tropeano ha proposto il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

« La remunerazione non può essere assoggettata a ritenute, pignoramento o sequestro per più di un quarto del suo intero importo. Nessuna ritenuta può essere operata durante la detenzione preventiva.

Le somme dovute al detenuto o internato a titolo di retribuzione o come corrispettivo di lavoro intellettuale od artistico, fatte salve le detrazioni di cui al comma precedente, sono lasciate nella piena disponibilità del titolare ».

T R O P E A N O . L'emendamento — così come è formulato — non vuole essere che una base di discussione.

Stando allo spirito dell'emendamento, infatti, tutte le ritenute dovrebbero rientrare

complessivamente nel quadro della retribuzione corrisposta per impedire che quest'ultima possa essere decurtata addirittura di due terzi rispetto alla parte devoluta al detenuto. Questo vorrebbe significare che, anche se la norma viene approvata, in sede di attuazione al detenuto verrebbero corrisposti i due terzi del salario contrattuale; se su questi due terzi togliessimo altri due terzi, finiremmo per lasciare al detenuto lavoratore meno di un quarto, complessivamente, dell'intera retribuzione, dandogli ancora meno di quello che gli diamo adesso.

Dovremmo dunque cercare di fissare una quota entro la quale sia possibile operare delle ritenute; al di là di essa, quello che rimane deve essere considerato indisponibile da chiunque all'infuori del detenuto, il quale potrà farne libero uso non solo per esigenze personali, ma anche per rimesse alla famiglia; egli non deve essere vincolato a depositare tutto o parte di questa somma presso l'Amministrazione carceraria.

C O P P O L A , *f.f. relatore*. In tema di chiarimenti, desidero esprimere il mio apprezzamento nei confronti del tentativo del senatore Tropeano di semplificare l'articolo 49 del provvedimento che, in effetti, è piuttosto complesso e riguarda norme tecniche che non è agevole per tutti comprendere a fondo.

Tuttavia, vorrei pregare l'intera Commissione di rimanere aderente, nei limiti del possibile, al testo del disegno di legge in quanto vi sono varie ipotesi che non è agevole ricondurre ad una medesima fattispecie. Devo anche aggiungere che il richiamo ai due articoli del codice penale, i numeri 145 e 213, è quanto mai pertinente. Infatti, mentre l'articolo 145 riguarda la remunerazione ai condannati per il lavoro prestato e prevede le tre ipotesi riguardanti le somme dovute a titolo di risarcimento o danno, le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato nonché quelle dovute a titolo di rimborso per i procedimenti, l'articolo 213 si riferisce invece alle trattenute riguardanti gli internati per misure di sicurezza.

A questo punto bisogna tener conto che accanto ad alcune spese privilegiate, quali quelle di giudizio e le spese per il mantenimento, noi abbiamo già detto che lo Stato, per ragioni varie, finisce con lo spendere — lo abbiamo appreso nel corso delle udienze conoscitive — la cifra di lire 7.000 giornalieri.

Ora, l'insieme di queste spese e di questi prelievi non mi pare possa essere compreso in quell'aliquota suggerita dal senatore Tropeano il quale, peraltro, si è dichiarato disposto a rivedere le proprie posizioni.

Pregherei pertanto il senatore Tropeano di mantenersi aderente alla formulazione dell'articolo 49 secondo il testo del disegno di legge modificandola, logicamente, solo là dove è possibile; ma, ripeto, non ci dobbiamo discostare molto da questa formulazione, perchè le ipotesi previste sono piuttosto varie, anzitutto in relazione alla distinzione tra condannati, internati ed imputati.

Completo questa mia breve illustrazione dicendo che un inciso particolare deve essere inserito là dove si parla di restituzione con gli interessi o di accantonamento sul quale viene computato l'interesse; sembrerebbe infatti opportuno parlare di interessi legali poichè, data la mutevolezza di questo computo, si potrebbe andare magari dallo 0,50 per cento fino a tassi di interesse commerciali. Pertanto, ripeto, il riferimento agli interessi legali mi sembra la garanzia più idonea.

T R O P E A N O . Sono d'accordo sulle proposte del relatore; desidero solo ribadire alcune osservazioni.

La prima riguarda la questione delle ritenute operate che poi fanno scattare gli interessi a carico degli imputati: ebbene, ritengo che dobbiamo affermare che durante la detenzione preventiva non deve essere effettuata nessuna ritenuta.

La seconda questione sulla quale, in modo particolare, insisto riguarda la piena disponibilità delle somme attribuite al detenuto; cerchiamo di tener presente questa necessità e, sulla base dell'articolazione del disegno di legge, vediamo di arrivare ad una soluzione.

SALARI. Non so se quanto sto per dire risulta superato dalle osservazioni fatte nel corso del dibattito; comunque, farei una proposta.

Mi pare che, attraverso la discussione compiuta finora relativamente allo specifico problema del lavoro dei detenuti, abbiamo mirato ad uno scopo fondamentale: non far pesare sul detenuto lavoratore lo *status* di detenuto. In altri termini, abbiamo voluto equiparare o adeguare, nella massima misura consentita e compatibile con lo stato di detenuto, il detenuto stesso al lavoratore comune.

Mi chiedo allora, arrivati a questo punto, se non sia il caso di persistere nel conseguimento di questo scopo anche nella soluzione dei diversi problemi che sorgono da una norma che mi sembra indubbiamente macchinosa è complicata per tutte le distinzioni che opera.

Se per il lavoratore libero esiste una norma di legge che stabilisce che il salario del lavoratore dipendente non può essere sottoposto a pignoramento o a sequestro nella misura eccedente il quinto, perchè non applicare la medesima norma ai detenuti lavoratori salvo togliere dalla remunerazione, come cosa giusta, le spese di mantenimento? Stabilito questo, sul resto della remunerazione non potrebbero essere operate trattenute, sequestri, pignoramenti così come avviene, ripeto, per i lavoratori liberi.

LUGNANO. Siamo d'accordo.

FINIZZI. La ritenuta, ai sensi dell'articolo 12, non può che investire la totalità della remunerazione; supponiamo che un operaio che lavora in fabbrica rechi danno ai macchinari nel corso del suo rapporto di lavoro. Certamente, il suo creditore è autorizzato ad effettuare la ritenuta per tale danno operato nell'ambito della fabbrica durante il lavoro. Lo stesso ritengo che dovrebbe avvenire per il detenuto che lavora nell'ambito del carcere proprio nel rispetto di una certa giustizia emendativa, perchè, altrimenti, i carcerati potrebbero compiere più volte atti dannosi dell'ambiente in cui vivono.

Per quanto riguarda la disponibilità della remunerazione sono d'accordo che essa dovrebbe essere piena e totale, ma solo in quanto le somme vengano devolute ai familiari o a persone che il Comitato di vigilanza autorizza; al limite, infatti, il carcerato potrebbe servirsi di queste somme a fini delinquenziali. Si tratta infatti di soggetti che hanno già compiuto atti contro la società per i quali sono stati puniti.

PETRONE. Abbiamo già fatto — a suo tempo — un'ampia discussione su questo punto.

Desidero richiamarmi a quanto ha detto il senatore Salari per precisare che, purtroppo, abbiamo un limite e noi non possiamo modificare attraverso l'ordinamento penitenziario una norma del Codice penale. L'articolo 145 del Codice penale stabilisce, infatti, che « sulla remunerazione del detenuto sono prelevate nel seguente ordine: 1) le somme dovute a titolo di risarcimento del danno; 2) le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato; 3) le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento ». Quindi se la Commissione vuole restringere il campo, dovrà farlo in sede di riforma del codice penale.

Adesso a noi interessa stabilire se della remunerazione che il detenuto percepisce quando è adibito ad un lavoro, deve corrispondere una parte per il suo mantenimento oppure anche per altri scopi ed in quale misura si debbono accantonare, a questo scopo, delle somme. Tutto questo deve essere stabilito nell'ordinamento penitenziario, perchè il Codice penale non fissa la procedura.

Se vogliamo fare in modo che il salario del detenuto sia un fatto reale e non apparente, dobbiamo stabilire che al detenuto venga data una percentuale in piena disponibilità.

COPPOLA, *ff. relatore*. Procediamo alla definizione dell'articolo 49: « Sulla remunerazione dovuta ai condannati e agli internati sono operati i prelievi rispettivamente previsti negli articoli 145 e 213 del codice penale... ».

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il riferimento al codice penale deve essere generico.

COPPOLA, *f.f. relatore*. Quindi il primo comma risulterebbe così formulato: « Sulla remunerazione dovuta ai condannati e agli internati sono operati i prelievi rispettivamente previsti dal codice penale ».

Do lettura del secondo comma: « In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari ad un terzo. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro ».

LUGNANO. Siamo d'accordo con la proposta Salari e proponiamo una quota pari ai quattro quinti.

COPPOLA, *f.f. relatore*. È eccessivo!

SALARI. Io ho chiarito, però, che deve essere detratta da questa quota anzitutto la parte relativa alle spese di mantenimento.

TROPEANO. Sono dell'avviso di riservare al detenuto i tre quarti della remunerazione e di conglobare le trattenute in un quarto.

COPPOLA, *f.f. relatore*. Non bisogna dimenticare che il detenuto è stato autore di danni, e questo lo dico non solo a vantaggio degli avvocati, ma soprattutto della giustizia in genere (spese processuali, risarcimento danni, eccetera). Questo aspetto, lo dobbiamo tenere presente; non deve solo colpirci lo *status* del condannato, ma dobbiamo considerare i danni altrui. Ci possono essere dei minori, degli sventurati che hanno perduto il loro unico sostegno per colpa del condannato: vogliamo tenere conto di tutto questo? Quando stabiliamo che i prelievi avvengono in modo tale che una metà della mercede serve per essi e l'altra metà è nella assoluta disponibilità del condannato, mi sembra che abbiamo seguito un concetto equo. In questo modo operiamo salomonicamente: metà va all'Amministrazione dello

Stato, metà resta nella piena disponibilità al detenuto.

FINIZZI. Io sono per i due terzi in favore del detenuto, poichè le argomentazioni addotte dal collega hanno solo in parte un concreto fondamento: nella pratica non si verifica mai che il risarcimento del danno alle vittime venga conseguito attraverso le mercedi che il detenuto percepisce nelle carceri. Quindi a questa componente, alla quale si dà tanto risalto, in effetti non dobbiamo dare alcun valore. È giusto che sia lo Stato a sostenere la maggior parte delle spese del detenuto in quanto lo costringe, sia pure per colpa dello stesso detenuto, nelle carceri.

COPPOLA, *f.f. relatore*. Ma all'articolo 78 abbiamo previsto anche l'istituzione di una cassa!

TEDESCO. A mio avviso destinare una larga percentuale al detenuto significa stimolarlo a qualificarsi professionalmente e a produrre adeguatamente. D'altro canto non è che lasciando una maggiore aliquota indisponibile per il detenuto risolviamo il problema di fondo del risarcimento del danno. Pertanto ritengo che in ogni caso prevalga il vantaggio di lasciare una maggiore percentuale al detenuto. Si tratta ora di stabilire in concreto quale può essere questa percentuale.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Propongo una soluzione intermedia: tre quinti.

TROPEANO. Aderiamo alla proposta del Governo.

FINIZZI. Eccezion fatta, però, per quanto dovuto a titolo di risarcimento per danni arrecati nel carcere.

COPPOLA, *f.f. relatore*. Il secondo comma risulterebbe, quindi, così formulato: « In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati una quota pari a tre

quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro ».

Passiamo ora al terzo comma: « Sulla remunerazione dovuta agli internati il prelievo di cui all'articolo 213 del codice penale non può eccedere un terzo se l'internato ha figli a carico, e la metà negli altri casi ».

Questo comma è indubbiamente assorbito, però dovremmo accennare anche agli internati.

P E T R O N E . Mettiamo il riferimento agli internati nel secondo comma, ed aggiungiamo al secondo comma il seguente periodo: « Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro », sopprimendo il terzo comma.

P R E S I D E N T E . Il relatore è d'accordo?

C O P P O L A , *f.f. relatore*. È d'accordo, ma non convinto.

Passiamo al comma successivo: « Sulla remunerazione dovuta agli imputati è prelevata una quota non superiore ai due terzi per le spese di mantenimento. La quota residua non è soggetta a pignoramento o a sequestro nella misura di un terzo ».

T R O P E A N O . Anche qui dovremmo dire: « Sulla remunerazione dovuta agli imputati è prelevata una quota non superiore ai due quinti ».

P E T R O N E . Io direi, invece: « non superiore ai tre quarti », perchè si presume che siano innocenti. L'imputato non dovrebbe pagare niente perchè si presume innocente ai sensi della Costituzione; però per una misura di carattere cautelativo possiamo accantonare una piccola quota.

L I S I . Si potrebbe arrivare ad un criterio unico quando si prevedesse il rimborso di ufficio in caso di assoluzione.

C A R R A R O . Il sistema del rimborso mi sembra il migliore.

T E D E S C O . Ai fini di non creare nelle carceri una contabilità complicata, con

tutte le conseguenze che ne derivano, anche in relazione, fra l'altro, ai costi di gestione, penso che, avendo elevato il « tetto » della disponibilità per il condannato e l'internato si possa uniformare anche la situazione dell'imputato, anche perchè se c'è differenza la si restituisce. Come principio equitativo sarebbe giusto prevedere una disponibilità maggiore per l'imputato, ma credo che in questo caso possano prevalere le ragioni di ordine pratico.

C O P P O L A , *f.f. relatore*. Sono d'accordo sulla proposta della senatrice Tedesco.

P R E S I D E N T E . Allora il terzo comma dell'articolo 49 sarebbe così formulato: « Sulla remunerazione dovuta agli imputati è prelevata una quota non superiore ai due quinti per le spese di mantenimento. La quota residua non è soggetta a pignoramento o a sequestro nella misura di un terzo ».

T R O P E A N O . È meglio dire soltanto: « non è soggetta a pignoramento o a sequestro ».

C A R R A R O . Si potrebbe dire: « non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per ragioni alimentari ».

T R O P E A N O . Sarebbe meglio dire: « ... salvo che per ragioni alimentari nelle misure di legge ».

C A R R A R O . Le misure sono stabilite dal magistrato.

S A L A R I . Non è esatto dire « salvo che per ragioni alimentari »; è meglio dire « salvo che per alimenti ».

C O P P O L A , *f.f. relatore*. D'accordo. Per analogia, però, la stessa aggiunta dovrebbe essere fatta al secondo comma, cioè bisognerebbe dire: « Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro, salvo che per alimenti ».

T R O P E A N O . Il quinto comma dovrebbe essere così formulato: « L'importo

delle quote prelevate è restituito con gli interessi legali agli aventi diritto in caso di proscioglimento ». Le parole: « . purchè richiesto entro due anni, da quando la sentenza sia divenuta irrevocabile. Decorso tale termine, l'importo è devoluto alla cassa di cui all'articolo 78 » devono essere soppresse.

C O P P O L A , *f.f. relatore*. È esatto perchè gioca la prescrizione ordinaria.

C A R R A R O . Bisognerebbe chiarire se la sentenza è divenuta definitiva o no.

C O P P O L A , *f.f. relatore*. Si potrebbe allora dire: « . . . in caso di proscioglimento di sentenza divenuta definitiva », e quindi irrevocabile.

T E D E S C O . Sarebbe meglio dire: « in caso di sentenza definitiva di proscioglimento ».

T R O P E A N O . « In caso di proscioglimento dopo il passaggio in giudicato della sentenza ».

C O P P O L A , *f.f. relatore*. D'accordo.

T R O P E A N O . Per quanto concerne il sesto comma, ritengo che si debba modificare sostituendo le parole: « è suddivisa in fondo spendibile e fondo di liberazione » con le altre: « è lasciata alla loro piena disponibilità ».

L I S I . L'unica cosa negativa è questa: che rischieremo di trovarci di fronte ad un detenuto che, dopo molti anni di espiazione, si riaffaccia alla vita senza una lira in tasca.

C O P P O L A , *f.f. relatore*. Qui giocano pure gli interessi legali. Di quella piccola quota accantonata una parte è spendibile e l'altra parte vale come quota di fondo di liberazione ed il detenuto se la trova quando esce dal carcere.

P E T R O N E . Allora perchè non stabiliamo che tale quota deve essere depositata su un libretto personale?

C O P P O L A , *f.f. relatore*. Ma l'abbiamo detto implicitamente allorchè abbiamo parlato di interessi legali.

T E D E S C O . Insisto nel concetto della piena disponibilità non solo in relazione ai diritti individuali del detenuto, ma soprattutto per le esigenze di collegamento con la famiglia. Uno degli aspetti più drammatici, infatti, è costituito dalla situazione dei familiari del detenuto. La disponibilità della remunerazione aiuta il detenuto a sopportare a determinate esigenze della famiglia. Sono d'accordo che il risparmio è sempre da tutelare, ma bisogna tenere conto però delle esigenze delle situazioni concrete: per i detenuti di ceti non abbienti il fatto di poter avere una disponibilità maggiore immediata per aiutare la famiglia, a mio avviso, prevale, anche ai fini etici, sull'esigenza, in sè valida, di stimolare il risparmio del detenuto.

L I S I . Sarebbe esatto quanto lei dice, sempre che tutti i detenuti facessero ricorso a questa disponibilità per soccorrere i familiari.

T E D E S C O . Dal momento che siamo stati tutti d'accordo sul principio sollevato giustamente dal senatore Carraro, cioè che la parte della remunerazione disponibile sia anche pignorabile o sequestrabile per esigenze di alimenti, ritengo che debba essere accolto anche il concetto della piena disponibilità perchè va nella stessa direzione. Se ci sono degli obblighi alimentari ci sarà il pignoramento o il sequestro.

C O P P O L A , *f.f. relatore*. Signor Presidente, io comprendo le ragioni per le quali si chiede questa totale disponibilità della parte di remunerazione che abbiamo lasciata. Non si è tenuto conto, però, del fatto che nell'ultimo comma di questo articolo è prevista la quantità del fondo spendibile ed il modo di impiegarla. L'ultimo comma dice: « Il fondo spendibile », (in ciò facendo riferimento a quella ripartizione che si vorrebbe abolire) « non potrà essere inferiore

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)66^a SEDUTA (18 dicembre 1970)

ai tre quarti per coloro che hanno moglie o figli a carico e vogliono effettuare rimesse alla famiglia ». Di questo fondo spendibile, quindi, vi è la quasi totalità della disponibilità; solo una piccola parte viene accantonata. Si può anche aumentare la parte spendibile a quattro quinti lasciandone accantonato solo un quinto, purchè resti qualcosa di questo fondo.

P E T R O N E . Ma i tre quarti in tanto possono essere spesi in quanto le somme vengano destinate a moglie o a figli; ora se il detenuto volesse destinarle ad altre cose, il concetto della disponibilità verrebbe meno completamente. Noi prevediamo in questo comma una spesa in senso obbligato.

C O P P O L A , *f.f. relatore*. Non è esatto, senatore Petrone, perchè il comma recita: « Il fondo spendibile non potrà essere inferiore ai tre quarti », ed a questa aliquota potremo anche portare una variazione, « per coloro che hanno moglie o figli a carico », ma coloro che non hanno moglie o figli ne possono disporre, anche se in una misura diversa.

T R O P E A N O . Mi pare che la questione possa essere semplificata. Dopo lo emendamento proposto dal senatore Carraro, per quanto attiene la moglie e i figli, abbiamo già offerto una garanzia per costoro, in quanto abbiamo previsto la pignorabilità della quota disponibile del detenuto per gli alimenti. Quindi abbiamo costituito una salvaguardia per quanto riguarda gli alimenti. Da ciò la distinzione tra coloro che hanno moglie e figli e coloro che non ne hanno.

Quando parliamo di moglie e di figli ci riferiamo a quelli legali, ma vi può essere un detenuto che convive con una donna senza essere sposato e che ha procreato dei figli; ebbene verso queste persone egli ha degli obblighi morali e civili a cui deve adempiere mentre noi gli precludiamo la possibilità di farvi fronte nella stessa misura degli altri. Vi può essere anche l'esigenza del mantenimento di una certa attività lecita e legale al di fuori del carcere che la disponibilità di una certa somma può ser-

vire ad alimentare, permettendo, poi, al detenuto, quando sarà libero, di immettersi più facilmente nella vita sociale.

Mi pare che tutta una serie di considerazioni militi a favore della piena disponibilità della parte di remunerazione riservata ai detenuti e agli internati.

F I N I Z Z I . Desidero chiarire il mio pensiero. Quando si è trattato di lasciare a disposizione del detenuto una forte percentuale della mercede, tutti abbiamo considerato che ciò era giustificato da una esigenza di carattere sociale, per cui abbiamo consentito a tenere in scarso conto il risarcimento del danno, le spese di mantenimento, che lo Stato sopporta, e così via; ora è la stessa esigenza di carattere sociale che ci consiglia di fornire uno stimolo valido al detenuto e all'internato affinché abbia intetresse a lavorare nelle carceri.

L U G N A N O . Ma noi abbiamo stabilito l'obbligatorietà del lavoro.

F I N I Z Z I . D'accordo, ma il lavoro si può anche farlo male, senza volontà, mentre invece noi vogliamo che il detenuto lavori bene perchè solo così avremo un riadattamento alla vita libera. Ora, finchè la somma va ai familiari, intendendo per tali in senso amplissimo anche i genitori, i fratelli, i figli naturali, eccetera, io sono per la libera disponibilità del peculio, anche perchè il pignoramento o il sequestro incide per una piccola parte su detta disponibilità.

S A L A R I . Uniformandomi ai criteri e ai concetti già esposti all'inizio della seduta, penso che il principio di attribuire alla piena, completa e autonoma responsabilità del detenuto l'uso e l'impiego di questa somma, rientri nel concetto della pena che abbiamo sempre sostenuto. Dobbiamo ridare all'individuo la consapevolezza della fiducia che la società ha in lui. Se continuiamo a legargli le mani e a paralizzargli il cervello noi somministriamo a colui che possiamo definire un malato della società, veleno invece di medicina.

CARRARO. Io mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sull'articolo 32 del codice penale, il quale recita che il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato di interdizione legale. Cioè, il detenuto non può, in questo caso, disporre di denaro.

TROPEANO. L'osservazione del senatore Carraro appare subito esatta da un punto di vista giuridico, però noi dobbiamo tener conto che abbiamo inserito nell'ordinamento penitenziario tutta una normativa che riconosce al detenuto certe capacità che cozzano con il principio di interdizione legale. Ora, è chiaro che anche l'interdizione prevista dal Codice penale deve subire le remore e le attenuazioni derivanti dalla nuova legislazione. Se in considerazione dello stato giuridico del detenuto e dell'internato noi approviamo certe norme con le quali attribuiamo certe capacità e certi diritti, è chiaro che costituiamo altrettante deroghe ad un principio di carattere generale quale può essere l'interdizione legale. Questo è il punto che dobbiamo cogliere per comprendere meglio tutta la nuova sistematica dell'ordinamento penitenziario.

CARRARO. La mia preoccupazione non riguarda la tesi, ma la contraddizione dei testi. Se noi nel testo non diciamo che si tratta di una deroga a quel principio, sorge il dubbio se la disponibilità sia proprio della persona, anche interdetta legale, o se debba intendersi nel senso che la remunerazione debba essere amministrata da un tutore.

TROPEANO. Dobbiamo necessariamente distaccarci dall'articolo 32 del Codice penale e precisare che si tratta di una deroga a quella norma, perchè altrimenti finiremmo con l'annullare tutta una serie di norme già approvate, dell'ordinamento penitenziario, con le quali si sono riconosciuti diritti e capacità del detenuto. Direi, anzi, che sarebbe opportuno compilare una norma autonoma di carattere generale, rife-

rendoci alla capacità e a tutti i diritti riconosciuti nel nuovo ordinamento penitenziario che sarebbero in contraddizione con la norma della interdizione legale.

PICCOLO. Si potrebbe dire all'incirca così: i diritti che dal presente ordinamento derivano al detenuto e al condannato, sono esercitabili dallo stesso, anche se legalmente interdetto.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritengo anche io che sia necessario formulare una apposita disposizione; se la Commissione mi concede qualche minuto di tempo potrei provare ad estenderla io stesso.

COPPOLA, *f. f. relatore*. Nel frattempo possiamo sciogliere il quesito se la parte di remunerazione riservata ai detenuti è agli internati debba essere o meno suddivisa in fondo spendibile e fondo di liberazione.

TROPEANO. Abbiamo già detto che quel comma dovrà essere modificato nel senso che « la parte di remunerazione riservata ai detenuti e agli internati è lasciata nella piena disponibilità degli stessi ». Diventa, quindi, opportuno sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 49.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ma che cosa significa « piena disponibilità? Ha forse i soldi in camerata? »

PETRONI. No, la somma viene depositata, ma il detenuto ne ha sempre la piena disponibilità.

Però ricordo che non abbiamo votato ancora il penultimo comma dell'articolo 49.

COPPOLA, *f. f. relatore*. Io vorrei che questo argomento si discutesse in collegamento con l'articolo 50 perchè c'è un punto di contatto. Effettivamente, se l'articolo 49 venisse modificato nel senso in cui la Commissione, ormai, si è largamente espres-

sa, il seguente articolo 50 sarebbe superfluo, salvo forse in una parte.

Infatti noi qui veniamo ad alterare il concetto di interdizione legale, cui faceva prima cenno il senatore Carraro. Abbiamo detto che la deroga si doveva configurare soltanto in riferimento allo *status* particolare del detenuto lavoratore. Quando, per esempio, entriamo in un altro campo, quale quello dei diritti patrimoniali derivanti dal lavoro, che cosa succede? Facciamo l'esempio del ricavato dalla vendita degli oggetti di proprietà del detenuto, o anche il caso limite di un detenuto che produca opere d'arte effettive (casi che nella letteratura recente e anche non recente si sono verificati: ieri si è fatto il caso di Henri Charrière, l'autore di *Papillon*, che avrebbe potuto riscuotere diritti d'autore per centinaia di milioni): voi comprendete come questi diritti siano diritti patrimoniali che dovrebbero rientrare nella tutela, altrimenti avremmo una discriminazione tra l'interdetto civile per altre ragioni e l'interdetto per ragioni legali. Ora questo caso del detenuto che viene a trovarsi nella disponibilità di un patrimonio così cospicuo, deve pur essere regolamentato.

CARRARO. Il problema si pone in questi termini: il detenuto che ha scritto il libro prima di andare in carcere non potrebbe disporre dei diritti d'autore perchè l'interdizione legale comporta che quei diritti siano esercitati dal tutore. Il detenuto che ha scritto il libro in carcere potrebbe disporne, pur essendo detenuto come il primo. Allora si viene a creare una disparità che forse renderebbe dubbio, costituzionalmente, il trattamento dell'uno rispetto all'altro, ma che anche verrebbe a svuotare, sotto questo aspetto, la norma dell'interdizione legale che si faceva poco fa notare come fosse rimasta inalterata nel corso della revisione. Ora io credo che sia opportuno lasciare il testo così come è e dire che l'interdizione legale non opera per i proventi di lavoro ricavati dal detenuto pur essendo tale. Ma deve restare, poi, una certa dimensione oltre la quale non si vanifichi la pena accessoria dell'interdizione legale, dal mo-

mento che è stata conservata, restando coerenti col sistema, altrimenti creiamo rilevanti contraddizioni nell'ambito del sistema: per uscirne bisognerebbe rivedere tutto il sistema. Io sono il primo a rendermi conto che è estremamente difficile determinare in una norma questo concetto che in via discorsiva è facile fare, però bisognerebbe pure arrivarci.

Basterebbe che dicessimo: per quanto attiene all'autonomia il giudice dell'esecuzione stabilisce quanta parte sia lasciata alla libera disponibilità commisurando, per esempio, questa parte alla retribuzione normale degli altri detenuti lavoratori e disponendo che l'altra parte sia amministrata dal tutore se il detenuto sia in stato d'interdizione legale.

LUGNANO. Vorrei far presente che l'interdizione scatta con la sentenza passata in giudicato; siamo quindi di fronte ad un uomo detenuto e non comprendo la preoccupazione del senatore Carraro.

CARRARO. Si potrebbero verificare sperequazioni in questo senso: ad esempio, nel caso di diritti di autore. Se c'è un detenuto che non è ancora stato condannato ed in carcere scrive un libro, i diritti di autore relativi a quel libro — nel caso che il detenuto venga condannato successivamente ad una pena non inferiore a 5 anni — vengono esercitati dal tutore, perchè siamo di fronte alla condizione di interdetto legale del detenuto. Invece, se un detenuto scrive un libro dopo essere stato condannato a 5 anni, può esercitare i suoi diritti. Pertanto, quello che mi ripugna è che due individui, che si trovano nella medesima situazione di interdetti legali, possano avere un trattamento diverso.

LUGNANO. Insisto nel dire che questa ipotesi non si può verificare perchè l'interdizione legale scatta nel momento in cui la sentenza passa in giudicato.

LISI. Ritengo che abbiamo spostato il problema. A me pare giusto che, una volta riconosciuto il diritto alla remunera-

zione, sia anche prevista la libera disponibilità della stessa. Il senatore Carraro ci ha fatto notare che c'è una norma del Codice penale che parla di interdizione legale per cui la disposizione di cui sopra potrebbe essere invalidata.

In questa situazione potremmo stabilire, in un articolo *ad hoc*, che non si applica la interdizione per i diritti previsti nel regolamento carcerario. Detta disposizione potrebbe essere spostata subito dopo l'articolo 49 per far sì che il patrimonio che può andare al detenuto, diverso dalla remunerazione, non debba essere amministrato nelle forme previste dall'interdizione legale.

T R O P E A N O . Mi rendo conto delle perplessità che fa sorgere questo particolare problema e, per chiarirci le idee, vorrei rappresentarmi l'ipotesi scolastica alla quale faceva riferimento il senatore Carraro.

L'artista o lo scrittore che produce una opera d'arte prima di andare in carcere è chiaro che maturerà i propri diritti di autore — non solo per il periodo in cui era libero, ma anche per quello successivo — quando è già iniziato il suo stato di detenzione. Ora, con il passaggio in giudicato della sentenza e con la conseguente interdizione legale, quel detenuto verrebbe a perdere il diritto a percepire i diritti di autore maturati per le opere d'arte create prima dello stato di detenzione o del passaggio in giudicato della sentenza; verrebbe invece a fruire della disponibilità di questa produzione letteraria od artistica nel caso che questo si verificasse successivamente al passaggio in giudicato della sentenza o anche un po' prima.

Non vi è dubbio che questo problema, se non altro sul terreno dottrinario, esiste.

Però credo che nel momento in cui ci siamo preoccupati di dare una sistemazione diversa a questa normativa abbiamo fatto esplicito riferimento essenzialmente ai lavoratori. Cioè, quando abbiamo deliberato l'obbligatorietà del lavoro non abbiamo detto che i cittadini sono obbligati a fare opere d'arte, perchè questo evidentemente non lo potremmo dire in alcun caso. La nostra preoccupazione ci portava, quindi,

alla tutela del lavoro. Quando diciamo lavoro, intendiamo, ovviamente, il lavoro subordinato e il lavoro autonomo entro i limiti artigianali in cui esso può essere esplicato. È evidente che il caso sollevato dal senatore Carraro rappresenta il caso limite che, a mio giudizio, non può destare eccessive preoccupazioni in sede di ordinamento penitenziario.

Il senatore Lisi ha osservato giustamente che la nostra preoccupazione va rivolta essenzialmente alla tutela del lavoro subordinato come tale. Io concordo con lui; però non possiamo neanche operare una discriminazione totale nei confronti di quelle ipotesi eccezionali che si possono verificare e alle quali ha accennato il senatore Carraro.

L I S I . Nell'articolo 50 parliamo di peculio che può essere costituito anche da rimesse dall'estero. Ora è da considerare che se il detenuto è un mafioso che fa parte di un gruppo di delinquenti organizzati arriva in carcere con i soldi. Se noi spostiamo quella deroga all'articolo 49, questa scatta anche per l'articolo 50. A mio avviso quei beni vanno amministrati allo stesso modo come vengono amministrati i beni di un interdetto legalmente.

P I C C O L O . Si può trattare anche di un grosso commerciante che mentre sta in carcere matura dei profitti che gli possono fluire in carcere. Questo è un aspetto che va valutato diversamente da come si è valutato l'aspetto di quello che può essere il ricavato del lavoro e dell'artigianato. Quindi, non vi è solo il caso limite che indicava il professor Carraro, ma ci sono parecchi aspetti della vita sociale delle varie categorie che devono essere presi in considerazione. Ci può essere il grosso industriale, il grosso commerciante, che, mentre sta in carcere, matura dei profitti di milioni e noi non possiamo, perchè potrebbe diventare uno strumento pericoloso, dare la piena disponibilità al detenuto di questi alti profitti che gli derivano da attività impostate prima di entrare in carcere e che si vengono a realizzare dopo. Questi grossi pro-

fitti dovrebbero sottostare alle norme che riguardano l'interdizione legale in caso di condanna.

P E L L I C A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La deroga va collocata dopo l'articolo 49 per le ragioni che sono state dette e che sono senz'altro accoglibili. A mio avviso l'eccezione, sia pure accademica, sollevata dal senatore Carraro esiste e va tenuta presente. Per questi motivi avrei formulato l'articolo 49-bis nel modo seguente: « In deroga all'articolo 32 del codice penale i diritti che dalla presente legge derivano ai detenuti e agli internati sono da essi personalmente esercitabili anche se legalmente interdetti, fatta eccezione per i diritti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 46 ».

P E T R O N E. All'articolo 49 abbiamo stabilito che la parte della remunerazione riservata ai detenuti e agli internati è pienamente disponibile per loro. All'articolo 50 diciamo che si costituisce un peculio formato dalla parte della remunerazione riservata ai detenuti e agli internati ai sensi dell'articolo 49 e dal denaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà, inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

Ora, il senatore Tropeano ha detto: fermo restando il principio della piena disponibilità, anche per l'interdetto, della parte remunerazione, (il peculio è formato anche dalla remunerazione) per il resto stabiliamo il principio secondo cui tutto il peculio è nella piena disponibilità del detenuto se non è interdetto e, se è interdetto, il giudice di esecuzione stabilirà di volta in volta di quale parte di peculio non derivante da remunerazione il condannato potrà disporre. Si tratta, in sostanza, di fissare questo concetto.

P E L L I C A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. L'ipotesi fatta dal senatore Tropeano è molto più ampia di quella fatta da lei in questo momento. Cioè tutta la parte normativa po-

trebbe cadere anche sotto l'impedimento di cui all'articolo 32 del codice penale: ed allora se facciamo questa deroga la dobbiamo fare per tutti i diritti derivanti da questa legge e non solo per la disponibilità del peculio. Ora, se si trattasse solo della disponibilità del peculio, sarebbe semplice dirlo in una norma, ma non si tratta solo di questo, perchè il problema è molto più complesso.

C O P P O L A, *f. f. relatore*. Accettiamo l'emendamento proposto dal Governo per lo spirito che lo informa e soprattutto per la sua collocazione, cioè dopo l'articolo 49, perchè in questo modo si limita la deroga all'interdizione legale per la quale nascono perplessità.

P E L L I C A N I, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Se la preoccupazione del senatore Salari è giusta avremmo vanificato con questo tutto ciò che abbiamo concesso fino adesso.

P R E S I D E N T E. Allora la formulazione dovrebbe essere la seguente:

« In deroga all'articolo 32 del codice penale, i diritti che dalla presente legge derivano ai detenuti e agli internati sono da essi personalmente esercitati, anche se legalmente interdetti, fatta eccezione per i diritti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 46 ».

L'unico dubbio che resta in merito a questa formulazione è quello sulla liceità o meno della deroga.

F O L L I E R I, *relatore*. Signor Presidente, io non credo che questo sia possibile stabilirlo perchè l'interdizione è uno *status* che consegue ad una sentenza di condanna a cinque anni di reclusione. Quindi noi stabiliremmo una deroga al principio generale del codice penale; il che mi pare che sia assolutamente impossibile.

P R E S I D E N T E. Qui non si tratta di una deroga ad una norma speciale, bensì di una deroga ad un principio generale.

Faremmo quindi una cosa un po' dubbia perchè si può derogare ad una norma speciale ma non ad una generale.

FOLLIERI, *relatore*. E questo mi pare che non possa essere assolutamente consentito.

TROPEANO. Signor Presidente, può darsi che mi sbagli, però mi pare che le deroghe sia consentito apportarle essenzialmente alle norme di carattere generale se è vero, come è vero, che vige nella nostra legislazione positiva il principio dell'applicabilità delle norme speciali con prevalenza sulle norme di carattere generale. Se è vero che vige questo principio nella nostra legislazione positiva, mi pare che la deroga sia possibile proprio in sede di normativa speciale e non in sede di normativa ordinaria, perchè la deroga viene determinata solo in questo senso. Come è possibile determinare una deroga ad una disposizione del codice penale se non attraverso una disposizione speciale?

FOLLIERI, *relatore*. Mi scusi, senatore Tropeano, se la interrompo, ma lo faccio non per contraddirla, bensì per giungere ad un chiarimento reciproco di concetti. Quando la legge stabilisce una pena accessoria, la quale consegue ai cinque anni di reclusione che sono stati inflitti al condannato, indubbiamente lo stabilisce per quello che è il suo *status personale*. L'interdizione infatti consegue alla condanna ed è un qualche cosa che si riflette sullo *status*, sulla capacità generale del condannato.

TROPEANO. Ma è una capacità che noi abbiamo profondamente modificato. Pertanto, se non accettassimo questo principio, manderemmo all'aria tutto il lavoro svolto in questi giorni.

FOLLIERI, *relatore*. Ma io ho esaminato l'articolo 32 del codice penale ed ho visto che non è stato assolutamente modificato.

TROPEANO. Lo so che questo articolo del codice penale non è stato modi-

ficato, ma abbiamo modificato l'ordinamento penitenziario in modo da riconoscere al detenuto lavoratore certi diritti e certe capacità che verrebbero meno se ritenessimo applicabile quella norma sull'interdizione così come è formulata.

COPPOLA. Mi rendo conto, signor Presidente, della preoccupazione espressa dal senatore Follieri, il quale insiste sul fatto che si tratta di una deroga che attiene allo *status* nascente dall'interdizione. Però, a parte le considerazioni testè fatte dal senatore Tropeano, cioè che abbiamo congegnato tutta l'architettura del lavoro su questa vicenda, vorrei far presente che la deroga è talmente limitata e parziale che non investe lo *status* del detenuto; investe una capacità estremamente ridotta e limitata per quanto attiene la disponibilità del frutto del lavoro. Dal punto di vista civilistico, aggiungo, essendo un atto di ordinaria amministrazione quello della riscossione della propria mercede, che non importa nemmeno reimpiego di capitali inteso in senso lato, io sarei del parere di prenderci la responsabilità, consapevolmente, di fare questa limitata deroga.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per rendere meno vistosa l'eventuale contraddizione, propongo di sopprimere il primo periodo del mio emendamento, in modo che anzichè dire: « In deroga all'articolo 32 del codice penale » si dica: « I diritti che dalla presente legge », eccetera.

FOLLIERI, *relatore*. Mi permetto di far presente che, varando una norma del genere, noi bruciamo non solo la norma del codice penale ma anche il giudicato che si è formato e nel quale è stabilita precisamente questa interdizione. Non è che io sia contrario ad affermare un principio di libertà; mi preoccupo dell'errore giuridico che possiamo commettere.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Senatore Follieri, tenga conto del fatto che la riforma del codice penale deve essere discussa

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)66^a SEDUTA (18 dicembre 1970)

ancora all'altro ramo del Parlamento e in quella sede si potrà fare un opportuno coordinamento.

C O P P O L A . Posso giustificare la posizione del senatore Follieri perchè non ha potuto partecipare ultimamente alle nostre discussioni. Ma desidero fargli presente che questo aspetto è limitato alla disponibilità della mercede in tutte le sue articolazioni.

P E L L I C A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Diversamente tutto quanto abbiamo finora fatto resta vanificato.

T E D E S C O . Ritengo che sarebbe saggio riflettere sull'opportunità di aggiungere quel comma perchè, forse, aggiungendolo, creiamo un problema interpretativo.

C O P P O L A . Io insisto perchè sia mantenuto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, votiamo per commi separati l'articolo 49.

Metto ai voti il primo comma nel quale è stato proposto di sostituire le parole: « negli articoli 145 e 213 del codice penale » con le altre: « dal codice penale ».

(È approvato).

Do ora lettura del secondo comma con le modifiche che sono state proposte: « In ogni caso deve essere riservata a favore dei condannati o internati una quota pari a tre quinti. Tale quota non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti ».

Metto ai voti tale comma su cui si dichiara d'accordo il rappresentante del Governo.

(È approvato).

Do ora lettura del terzo comma, modificato nel corso del dibattito secondo la seguente formulazione: « Sulla remunerazione dovuta agli imputati è prelevata una quo-

ta non superiore ai due quinti per le spese di mantenimento. La quota residua non è soggetta a pignoramento o a sequestro salvo che per obbligazioni derivanti da alimenti ».

Metto ai voti questo comma.

(È approvato).

Do ora lettura del quarto comma:

« L'importo delle quote prelevate è restituito con gli interessi legali agli aventi diritto in caso di proscioglimento dopo il passaggio in giudicato della sentenza ».

Metto ai voti tale comma.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'ultimo comma, del seguente tenore: « La parte di remunerazione riservata ai detenuti ed agli internati è lasciata nella piena disponibilità degli stessi ».

(È approvato).

Metto ai voti la proposta di soppressione dell'ultimo comma.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'articolo 49 nel suo complesso nel testo emendato.

(È approvato).

Ora passiamo all'articolo 49-bis proposto dal rappresentante del Governo, di cui do lettura:

Art. 49-bis.

(Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati)

I diritti che dalla presente legge derivano ai detenuti ed agli internati sono da essi personalmente esercitabili anche se legalmente interdetti, fatta eccezione per i diritti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 46.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 50.

(*Peculio e fondo profitti*)

Il peculio dei detenuti e degli internati è costituito dalla parte della remunerazione ad essi riservata ai sensi dell'articolo precedente e dal danaro posseduto all'atto dell'ingresso in istituto, ricavato dalla vendita degli oggetti di loro proprietà, inviato dalla famiglia e da altri o ricevuto a titolo di premio o di sussidio.

Gli interessi che maturano sui fondi del peculio sono versati sul fondo profitti, destinato all'erogazione di premi e sussidi a favore dei condannati e degli internati.

Il fondo profitti è amministrato dal Ministero di grazia e giustizia, direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, con le modalità previste dal regolamento.

C O P P O L A , *f. f. relatore*. Propongo un emendamento tendente a sopprimere il secondo e il terzo comma di detto articolo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Coppola.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 50 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Ricordo alla Commisone che dobbiamo completare l'approvazione dell'articolo 12, rinviata nella seduta del 1° luglio 1970. Era rimasta in sospenso la votazione degli ultimi tre commi di cui do lettura:

« I detenuti e gli internati devono avere cura degli oggetti messi a loro disposizione e astenersi da qualsiasi danneggiamento di cose altrui.

I detenuti e gli internati che arrecano danno alle cose mobili o immobili dell'Amministrazione sono tenuti a risarcirlo senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

Le somme occorrenti al risarcimento sono prelevate dal peculio ».

T R O P E A N O . Mi sembra che oggi si possano approvare.

C O P P O L A , *f. f. relatore*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto dunque ai voti gli ultimi tre commi dell'articolo 12.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 12 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Poichè a questo punto dovremmo affrontare l'esame del disegno di legge di riforma del Codice penale e discutere le norme relative all'ergastolo, sulle quali è aperta un'ampia problematica, propongo di rinviare il seguito della discussione dell'ordinamento penitenziario ad altra seduta; poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Seguito e rinvio della discussione del disegno di legge:

« Riforma del Codice penale » (351)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma del Codice penale ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la Sottocommissione ha formulato talune proposte intorno alla soppressione della pena dell'ergastolo che virtualmente è ormai stata decisa; pertanto l'articolo 17 del Codice penale risulta modificato, appunto, con l'esclusione dell'ergastolo, rimanendo soltanto la reclusione e la multa; la denominazione dell'ergastolo scompare anche dall'articolo 18 del Codice; conseguentemente rimangono modificati anche alcuni altri articoli che si riferiscono alla stessa pena. C'è poi il problema più sostanziale dell'articolo 576 del Codice penale che configura le varie ipotesi di pena, che dovrebbero sostituire l'ergastolo; cosicchè le circostanze aggravanti verrebbero ad essere allargate in considerazione di questa modifica.

C O P P O L A . Se queste risoluzioni sono state oggetto di accordo in sede di Sottocommissione ed ognuno di noi ha davanti a sè il testo degli articoli modificati, io ritengo che si possa passare senz'altro alla loro votazione. Aggiungo che, con queste

modifiche e con la norma transitoria, avremo definito tutta la parte relativa al primo libro del Codice penale. C'è ancora da discutere soltanto la parte relativa all'uso delle armi da parte della polizia; su tale punto il senatore Maris ha presentato un emendamento; poichè la portata di quest'ultimo è di ordine politico per ora sarebbe meglio accantonarlo.

PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A proposito dell'emendamento Maris sull'uso delle armi, senza entrare nel merito dell'emendamento stesso, ma soltanto per una questione di forma e di proprietà, domando: dobbiamo veramente inserire una norma del genere nel Codice penale, o non troverebbe essa collocazione più appropriata in altra sede? È un quesito che pongo all'attenzione sia del proponente che della Commissione.

MARIS. Vorrei ricordare che c'è ancora un'altra norma da esaminare: quella dell'articolo 32 del Codice penale che fa riferimento all'interdizione legale: si dovrà provvedere alla soppressione del primo e del secondo comma che fanno riferimento all'ergastolo, lasciando invece invariato l'ultimo comma dove si parla di interdizione legale pura e semplice.

FOLLIERI. Ma dobbiamo considerare anche la potestà maritale? Ed esiste ancora una tale figura?

MARIS. Senatore Follieri, io pure sono contrario alla potestà maritale, ovviamente, ma fintanto che essa è prevista nel Codice civile, non possiamo sopprimerla: facciamola cadere, d'accordo, ma nei due codici contemporaneamente!

PRESIDENTE. Pertanto il terzo comma dell'articolo 32 del codice penale rimarrebbe invariato.

PETRONI, *f. f. relatore*. Ma dobbiamo prendere in considerazione anche gli articoli 21 e 22 del Codice.

PRESIDENTE. Andiamo con ordine ed esaminiamo l'articolo 8 del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 8.

L'articolo 21 del Codice penale è abrogato.

Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

PETRONI, *f. f. relatore*. Io pregherei di procedere con ordine. Cominciamo dall'articolo 7.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 7.

Art. 7.

L'articolo 17 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 17. (*Pene principali: specie*). — « Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) l'ergastolo;
- 2) la reclusione;
- 3) la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- 1) l'arresto;
- 2) l'ammenda ».

PETRONI, *f. f. relatore*. Per questo articolo la Sottocommissione propone di eliminare il riferimento all'ergastolo contenuto al punto 1).

MARIS. Io vorrei chiedere agli onorevoli colleghi se non sia il caso di rinviare la approvazione di questa norma, perchè con l'onorevole Sottosegretario Pennacchini eravamo rimasti d'accordo che egli avrebbe fornito, come contributo anche a titolo personale, alcuni studi sul *probation*.

PETRONI, *f. f. relatore*. No. Se non l'approviamo, non viene soppresso l'ergastolo.

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

66ª SEDUTA (18 dicembre 1970)

FOLLIERI. Perchè quell'aggettivo « principali »? Io direi semplicemente: « Le pene stabilite per i delitti sono, eccetera ».

PETRONE, *f. f. relatore*. Le pene si dividono in principali e secondarie. Nel testo viene mantenuta la stessa formula del codice e non vedo l'opportunità di cambiarla.

FOLLIERI. Va bene. D'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo proposto dalla Sottocommissione e presentato dal senatore Petrone.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

PETRONE, *f. f. relatore*. Dopo l'articolo 7, la Sottocommissione propone di inserire un articolo 7-bis, contenente un nuovo testo dell'articolo 18 del Codice penale, la cui modificazione consiste essenzialmente nell'eliminazione dell'accenno all'ergastolo. Ne do lettura:

Art. 7-bis.

L'articolo 18 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 18. (*Denominazione e classificazione delle pene principali*). — « Sotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge comprende la multa e l'amenda ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 7-bis.

(È approvato).

Art. 9.

L'articolo 22 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 22. (*Ergastolo*). — « La pena dell'ergastolo è perpetua ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati con l'obbligo del lavoro e con le altre modalità di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario.

Il condannato all'ergastolo che abbia dimostrato attiva partecipazione all'opera rieducativa può essere ammesso al lavoro all'aperto ».

PETRONE, *f. f. relatore*. La Sottocommissione propone il seguente nuovo testo dell'articolo 9:

Art. 9.

L'articolo 22 del Codice penale è soppresso.

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo testo dell'articolo 9 proposto dal relatore.

(È approvata).

Art. 10.

L'articolo 23 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 23. (*Reclusione*). — « La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati con l'obbligo del lavoro e con le altre modalità di trattamento stabilite dall'ordinamento penitenziario.

Il condannato alla reclusione può essere ammesso al lavoro all'aperto ».

PETRONE, *f. f. relatore*. In sede di Sottocommissione fu accolta la proposta, formulata dal senatore Leone, di sopprimere in questo articolo ogni riferimento all'esecuzione della pena, di mantenere cioè il testo solo fino alle parole « ventiquattro anni », sopprimendo tutto il resto.

PRESIDENTE. Il senatore Petrone propone un emendamento tendente a sopprimere le parole del primo comma: « ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò

destinati con l'obbligo del lavoro e con le altre modalità di trattamento stabilite dall'ordinamento penitenziario », nonchè il secondo comma.

Metto ai voti tale emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 10 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

T E D E S C O . In sede di coordinamento bisognerà riguardare il testo degli articoli, tenendo presente che, se non abbiamo votato qualche modifica formale derivante come conseguenza dalla soppressione dell'ergastolo, non è che non abbiamo voluto apportare tali modifiche.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo 13.

Art. 13.

Gli articoli 32 e 34 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 32. (Interdizione legale). — « Il condannato all'ergastolo è in stato d'interdizione legale.

La condanna all'ergastolo importa la perdita della patria potestà, anche dell'adottante sull'adottato, la perdita dei diritti derivanti dalla patria potestà del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale, dell'affiliante sull'affiliato, nonchè la perdita della potestà maritale e della capacità di testare, e rende nullo il testamento fatto prima della condanna.

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dell'esercizio della patria potestà anche dell'adottante sull'adottato, nonchè dei diritti derivanti dalla patria potestà del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale, dell'affiliante sull'affiliato e la sospensione della potestà maritale, salvo che il giudice disponga altrimenti.

Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'ammini-

strazione dei beni, nonchè la rappresentanza negli atti ad essi relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale ».

Art. 34. (Perdita della patria potestà o della potestà maritale, ovvero sospensione dell'esercizio di esse). — « La legge determina i casi nei quali la condanna importa la perdita della patria potestà o della potestà maritale.

La condanna per i delitti commessi con abuso della patria potestà o dei poteri inerenti alla patria potestà o della potestà maritale importa la sospensione dell'esercizio di essi per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La perdita della patria potestà, dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante o al marito spetti sui beni del figlio o dell'adottato o dell'affiliato o della moglie, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o dell'affiliazione o della potestà maritale.

La sospensione dell'esercizio della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante o al marito spetti sui beni del figlio o dell'adottato o dell'affiliato o della moglie, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale ».

A questo articolo è da apportare un emendamento tendente a sopprimere i primi due commi dell'articolo 32 del Codice penale. Lo metto ai voti.

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che nella seduta del 30 settembre 1970 il senatore Leone aveva proposto la soppressione del primo comma dell'articolo 34 e la sostituzione del secondo comma col seguente:

Art. 34. (Perdita della patria potestà, ovvero dell'esercizio di essa). — « Il giudice, nella sentenza di condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà, può

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)66^a SEDUTA (18 dicembre 1970)

infliggere la sospensione di essa per un periodo di tempo non inferiore alla misura della pena detentiva e non superiore al doppio di essa », nonchè la soppressione negli altri commi del riferimento alla potestà maritale.

Tutto l'articolo, comunque, era stato accantonato, perchè, in relazione alla proposta di soppressione del riferimento alla potestà maritale, il senatore Carraro aveva fatto presente l'esistenza di una certa sentenza della Corte costituzionale sulla potestà maritale.

COPPOLA. Non alteriamo la disciplina vigente. Vedremo poi, in seguito, cosa fare.

MARIS. La mia preoccupazione è questa: se i giudici ritengono che la potestà maritale ci sia, perchè il Codice civile ne parla, accade che un individuo, il quale violi le regole di fiducia che sono alla base dell'autorità maritale, è immune da responsabilità e mantiene la potestà maritale anche se tenta di ammazzare la moglie.

COPPOLA. Se modifichiamo il testo dell'articolo 34 del Codice penale, creiamo delle discriminazioni.

T E D E S C O . Signor Presidente, è opportuno non modificare il testo dell'articolo, anche perchè in altri simili casi ci siamo attenuti a questo criterio. Ricordo che quando trattammo degli stabilimenti di rieducazione dei minorenni, si disse che allo stato sono considerati stabilimenti che fanno parte dell'ordinamento penitenziario, per cui sono citati qui alla stessa tregua, mentre qualcosa è cambiato.

MARIS. Lasciamo pure immutata la parte concernente la potestà maritale, ma precisiamone la motivazione, facendo presente che noi siamo contro l'autorità maritale, che deve cadere come istituto civile, ma finchè rimane come istituto civile, riteniamo che debba esserne privato colui che viola norme dell'ordinamento familiare.

F O L L I E R I . A me pare che vi sia una sentenza della Corte costituzionale la quale, quando ha parlato della parità dei sessi per l'adulterio, il concubinato, eccetera, ha detto, sia pure incidentalmente, che l'istituto della potestà maritale ormai non esiste più. Io vorrei controllare questo, perchè, se così fosse, potremmo, per coordinamento, sopprimere ogni riferimento alla potestà maritale tutte le volte che se ne parla.

P E T R O N E , *f. f. relatore*. Si potrebbe accantonare ancora questa parte, visto che abbiamo deciso il rinvio anche degli articoli concernenti il *probation* e l'uso legittimo delle armi.

T E D E S C O . Signor Presidente, se effettivamente c'è un disposto della Corte costituzionale che dichiara abolita la potestà maritale, la questione può essere risolta in sede di coordinamento. Mi permetto di osservare che, anche se si tratta di una affermazione di abrogazione della potestà maritale fatta solo per inciso e non esplicitamente, ciò non toglie che allo stato degli atti l'abrogazione in questione c'è.

C O P P O L A . Mi pare che fondamentalmente siamo tutti d'accordo nell'approvare quanto era stato concordato in sede di Sottocommissione. Perciò propongo che si ponga in votazione l'emendamento presentato dal senatore Leone, col riferimento però alla perdita della potestà maritale, con l'intesa che in sede di coordinamento — ove una più approfondita indagine ci avrà consentito di accertare la vigenza o meno delle norme in tema di potestà maritale — di apportare le eventuali doverose modifiche.

P R E S I D E N T E . Pongo, quindi, in votazione l'emendamento del senatore Leone, tendente a sopprimere il primo comma dell'articolo 34 del Codice penale.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del senatore Leone, sostitutivo del secondo comma dell'articolo 34 del Codice penale, emen-

damento che, dopo la precisazione del senatore Coppola, risulta così formulato:

Art. 34. (*Perdita della patria potestà o della potestà maritale ovvero sospensione dell'esercizio di esse*). — « Il giudice, nella sentenza di condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà, o dei poteri inerenti alla patria potestà o della potestà maritale, può infliggere la sospensione dell'esercizio di essi per un periodo di tempo non inferiore alla misura della pena detentiva e non superiore al doppio di essa ».

(È approvato).

Pongo in votazione gli ultimi due commi dell'articolo 34.

(Sono approvati).

Pongo, quindi, in votazione l'articolo 13 nel testo emendato, del quale do lettura:

Art. 13.

Gli articoli 32 e 34 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 32. (*Interdizione legale*). — « Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dell'esercizio della patria potestà anche dell'adottante sull'adottato, nonché dei diritti derivanti dalla patria potestà del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale, dell'affiliante sull'affiliato e la sospensione della potestà maritale, salvo che il giudice disponga altrimenti.

Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad essi relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale ».

Art. 34. (*Perdita della patria potestà o della potestà maritale ovvero sospensione dell'esercizio di esse*). — « Il giudice, nella sentenza di condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà, o dei poteri ine-

renti alla patria potestà o della potestà maritale, può infliggere la sospensione dell'esercizio di essi per un periodo di tempo non inferiore alla misura della pena detentiva e non superiore al doppio di essa.

La perdita della patria potestà, dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante o al marito spetti sui beni del figlio o dell'adottato o dell'affiliato o della moglie, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o dell'affiliazione o della potestà maritale.

La sospensione dell'esercizio della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante o al marito spetti sui beni del figlio o dell'adottato o dell'affiliato o della moglie, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale ».

(È approvato).

La Sottocommissione propone di inserire nel disegno di legge un articolo 22-bis per modificare l'attuale articolo 64 del Codice penale, che nel secondo comma fa riferimento ad un limite massimo della pena, per effetto dell'aumento, di anni trenta. Ora, poiché oggi la pena può superare per effetto dell'aumento gli anni trenta, occorre modificare — è un fatto automatico — il testo dell'articolo 64 del Codice penale nel seguente modo:

Art. 22-bis.

L'articolo 64 del Codice penale è così modificato:

Art. 64. (*Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante*). — « Quando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino ad un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta, e nei casi espressamente previsti gli anni 40 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 22-bis.

(È approvato).

Art. 23.

L'articolo 65 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 65. (*Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante*). — « Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

1) alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

2) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo;

3) nel caso dell'articolo 62, n. 2, se il fatto ingiusto altrui è di particolare gravità, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da dodici a ventiquattro anni e le altre pene sono diminuite fino alla metà ».

PETRONE, *f. f. relatore*. In questo articolo dobbiamo eliminare ogni riferimento all'ergastolo; dobbiamo inoltre dire che in caso di provocazione grave la pena è ridotta fino alla metà.

FILETTI. Naturalmente anche in questo articolo dobbiamo inserire l'istituto della provocazione grave e le conseguenti riduzioni di pena.

PETRONE, *f. f. relatore*. Possiamo farlo benissimo in sede di coordinamento, tenendo conto di quanto abbiamo già stabilito in sostituzione dell'ergastolo.

LUGNANO. Non credo che una simile modifica possa essere apportata in sede di coordinamento.

MARIS. Il problema è di soluzione abbastanza semplice. Si tratta, cioè, di sop-

primere il punto 1) dell'articolo in esame e il riferimento all'ergastolo nel punto 3).

PRESIDENTE. Se si tratta soltanto di sopprimere i riferimenti all'ergastolo, procedura che del resto non possiamo non seguire anche in questo articolo, penso che la soluzione possa essere rapidamente trovata. Comunque si tratta di materia che non può essere rinviata al coordinamento, ma che deve essere trattata dalla Commissione.

MARIS. La conclusione è abbastanza semplice: all'articolo 23 dovrebbe essere sostituito il seguente:

Art. 23.

L'articolo 65 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 65. (*Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante*). « Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la riduzione di pena, si osservano le norme seguenti:

1) le pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo;

2) nel caso dell'articolo 62, n. 2, se il fatto ingiusto altrui è di particolare gravità, le pene sono diminuite fino alla metà ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 23, di cui ha testè dato lettura il senatore Maris.

(È approvato).

La Sottocommissione propone poi di aggiungere, a modifica dell'articolo 66 del Codice penale, il seguente articolo 23-bis.

Art. 23-bis.

L'articolo 66 del Codice penale è così modificato:

Art. 66. (*Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti*). — « Se concorrono più circostanze

aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, nè comunque eccedere:

1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2) gli anni quaranta, nei casi espressamente previsti;

3) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;

4) e, rispettivamente, lire 4.000.000 o 800.000, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire 12.000.000 o 2.400.000 se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 28 ».

Metto ai voti l'articolo 23-bis, del quale ho dato ora lettura.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 25 del disegno di legge.

Art. 25.

L'articolo 73 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 73. (*Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie*). — « Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica la pena dell'ergastolo e, se trattasi di delitti commessi da minori degli anni diciotto, quella di anni trenta di reclusione.

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero ».

A questo articolo la Sottocommissione ha presentato un emendamento, tendente a sopprimere l'intero capoverso che comincia con le parole « Quando concorrono . . . », che modificava il secondo comma dell'articolo 73 del Codice penale.

Metto ai voti questo emendamento soppressivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 25 quale risulta con la modifica testè approvata.

(È approvato).

La Sottocommissione propone il seguente articolo aggiuntivo 25-bis:

Art. 25-bis.

L'articolo 78 del Codice penale è così modificato:

Art. 78. (*Limiti degli aumenti delle pene principali*). — « Nel caso di concorso di reati, previsto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave tra le pene concorrenti, nè comunque eccedere:

1) trenta anni, per la reclusione;

2) quaranta anni, quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;

3) sei anni, per l'arresto;

4) lire 6.000.000 per la multa e lire 1.200.000 per l'ammenda; ovvero lire 6 milioni per la multa e lire 3.200.000 per l'ammenda, se il giudice si vale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'articolo 24 e nel capoverso dell'articolo 26.

Nel caso di concorso di reati, previsto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare, a norma dell'articolo stesso, non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto.

Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilità del condannato, la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto ».

Metto ai voti questo articolo aggiuntivo.
(È approvato).

I senatori Coppola e Petrone, che hanno fatto proprio un emendamento del senatore Leone discusso in sede di Sottocommissione, hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo, risultante dalla fusione degli articoli 576 e 577 del Codice penale modificati:

« Gli articoli 576 e 577 del Codice penale sono sostituiti dal seguente:

Art. 576. (*Circostanze aggravanti*). — « Si applica la pena da trenta a quaranta anni se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente, quando concorra taluna delle circostanze indicate nei nn. 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;

2) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519 nn. 1 e 2, 628 e 629, ovvero è connesso al delitto preveduto dall'articolo 630.

Si applica la pena da ventiquattro a trenta anni se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1) contro l'ascendente o il discendente;
2) col mezzo di sostanze venefiche ovvero con un altro mezzo insidioso;

3) con premeditazione;

4) col concorso di talune delle circostanze indicate nei nn. 1 e 4 dell'articolo 61;

5) dal latitante, per sottrarsi all'arresto o alla cattura, durante la latitanza;

6) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

7) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti negli articoli 519, primo comma e nn. 3 e 4, 520 e 521.

Si applica la pena da ventuno a ventisette anni se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta ».

Metto ai voti questo articolo aggiuntivo.
(È approvato).

I senatori Petrone e Coppola hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Le condanne all'ergastolo inflitte prima dell'entrata in vigore della presente legge sono commutate nella pena di anni trentacinque di reclusione ».

Metto ai voti questo articolo aggiuntivo.
(È approvato).

C O P P O L A . Resta da stabilire la collocazione di questi due ultimi articoli che abbiano approvato.

Propongo che tale decisione venga assunta dalla Commissione nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, rimane stabilito che la sede di questi due ultimi articoli verrà stabilita successivamente, nel corso dell'esame del provvedimento.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.